DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BILANCI PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDITORIA E DELLA RADIODIFFUSIONE, DI TERMINE DI PROTEZIONE DEI DIRITTI SULLE OPERE DI INGEGNO E DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' PER LE EMITTENTI TELEVISIVE E SONORE AUTORIZZATE IN AMBITO LOCALE

Art. 7

Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

E' elevato a settanta anni il termine di protezione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, cosi' come integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, previsto dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, introdotto dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 518 del 1992, 31, 32, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19, e 32-bis, introdotto dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 1979, della medesima legge n. 633 del 1941. Al prolungamento del termine di protezione di cui al comma 1 si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori o loro eredi o legatari ed i rispettivi cessionari, gli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. La sfera di applicazione del presente articolo e' definita dal titolo VI della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82.

Versione in vigore dal 1 luglio 1994, non più in vigore dal 31 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-bilanci-per-le-imprese-operanti-421-1994/art-7-diritti-di-utilizzazione-delle-opere-dell-ingegno/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it